

<b>STATUTO</b>	
_____	
<b>ART. 1</b>	
<i>(Costituzione del Gruppo Parlamentare)</i>	
1. E' costituito il Gruppo Parlamentare "Democrazia Solidale – Centro Democratico".	
2. Ne fanno parte i deputati eletti che abbiano fatto o facciano dichiarazione di appartenenza al Gruppo al Segretario Generale della Camera ai sensi del comma 3 dell'articolo 14 del Regolamento della Camera dei Deputati.	
3. L'eventuale ammissione al Gruppo di altri deputati, nel corso della legislatura, dovrà essere deliberata dal Comitato direttivo del Gruppo. L'ammissione al Gruppo comporta l'accettazione integrale del presente statuto.	
4. Il presente statuto è pubblicato sul sito internet della Camera dei Deputati.	

ART. 2	
<i>(Organi del Gruppo)</i>	
1. Organi del gruppo sono: l'Assemblea, il Presidente, il Comitato direttivo, il Tesoriere, il Direttore generale, il Direttore amministrativo e l'Organo di controllo.	
2. Il Gruppo può organizzare comitati di lavoro su temi di particolare interesse legislativo.	
ART. 3	
<i>(Assemblea del gruppo)</i>	
1. L'Assemblea:	
a) elegge il Presidente ed i componenti del Comitato direttivo e nomina, tra questi, su proposta del Presidente, uno o più Vicepresidenti di cui uno vicario, il Tesoriere e il Segretario d'Aula;	
b) rappresenta il luogo di raccordo del gruppo e, a tal fine, delibera sugli indirizzi e le posizioni politiche da assumere nell'attività parlamentare;	
c) approva il rendiconto di esercizio annuale;	
d) adotta i provvedimenti disciplinari;	
e) nomina l'Organo di controllo;	
f) può stabilire l'erogazione di indennità per le cariche del Gruppo determinandone l'ammontare;	

<p>g) delibera su ogni altra materia prevista dal Regolamento della Camera dei Deputati e dal presente Statuto.</p> <p>2. All'Assemblea possono essere invitati, a titolo consultivo, esperti in materie di interesse legislativo.</p>	
<p>ART.4</p> <p><i>(Convocazioni dell'Assemblea, votazioni e numero legale)</i></p>	
<p>1. L'Assemblea è convocata dal Presidente del Gruppo almeno sei giorni prima della riunione e delibera sulle materie iscritte all'ordine del giorno. In caso di motivata urgenza la convocazione può essere fatta con un preavviso minimo ma adeguato alle circostanze. La convocazione può essere richiesta da almeno un quinto dei componenti del Gruppo: in questo caso la convocazione avrà luogo entro sei giorni dalla richiesta, se la Camera è in sessione, entro dodici giorni se la Camera è chiusa. Fatte salve le disposizioni del presente Statuto, che richiedono maggioranze speciali, l'Assemblea è regolarmente costituita se è presente la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti.</p>	
<p>2. Per le mozioni di sfiducia nei confronti degli organi eletti, che devono essere presentate da almeno un quinto dei componenti del Gruppo e che non possono essere discusse prima di tre giorni dalla loro presentazione, e per le modificazioni del statutarie, è sempre necessaria la presenza di almeno due terzi dei componenti del Gruppo.</p>	

<p>3. Le votazioni hanno luogo per alzata di mano. Su richiesta di un decimo dei deputati, la votazione ha luogo per appello nominale.</p>	
<p>4. La prima Assemblea, convocata ai sensi dell'articolo 15 comma 1 del Regolamento della Camera, è presieduta dal Presidente uscente, ovvero in sua assenza dal deputato più anziano per elezione.</p>	
<p style="text-align: center;">ART. 5</p>	
<p style="text-align: center;"><i>(Elezioni delle cariche del Gruppo)</i></p>	
<p>1. Il Presidente del Gruppo è eletto con voto segreto dall'Assemblea. Viene eletto Presidente il deputato che abbia riportato almeno la metà più uno dei voti dei componenti l'Assemblea.</p>	
<p>2. Qualora nessun deputato abbia riportato tali voti, si procede al ballottaggio tra i due deputati che hanno riportato il maggior numero di voti. E' eletto Presidente il deputato che ha riportato la maggioranza dei voti.</p>	
<p>3. I componenti del Comitato direttivo sono eletti con voto segreto limitato ad un nome o per acclamazione.</p>	

<b>ART. 6</b>	
<i>(Composizione ed elezione del Comitato direttivo)</i>	
1. Il Comitato direttivo è costituito da quattro componenti eletti dall'Assemblea.	
2. Al Comitato direttivo partecipa il Direttore generale del Gruppo.	
3. Il Presidente ed i componenti del Comitato direttivo durano in carica due anni e sei mesi. Alla scadenza delle rispettive cariche, in caso di dimissioni o altra causa di cessazione dall'incarico, le elezioni sono indette entro quindici giorni, salvo causa di forza maggiore.	
4. Il Presidente ed i membri del Comitato direttivo sono rieleggibili.	
<b>ART. 7</b>	
<i>(Funzioni del Presidente)</i>	
1. Il Presidente rappresenta ed esprime la posizione politica del gruppo nelle sedi istituzionali, promuove l'azione politica del gruppo e ne cura il coordinamento. Il Presidente convoca e presiede le riunioni del Gruppo, della Assemblea e del Comitato direttivo.	
2. Nei casi di urgenza il Presidente decide per conto degli organi competenti del Gruppo: in questo caso provvede alla convocazione degli stessi per le dovute informative o, se del caso, per la ratifica della	

decisione.	
3. Il Presidente ha la rappresentanza legale del Gruppo.	
4. Il Presidente è responsabile della disciplina giuridica ed economica del rapporto di lavoro con i dipendenti.	
5. Il Vicepresidente vicario esercita i poteri del Presidente in caso di assenza o impedimento dello stesso.	
ART. 8	
<i>(Funzioni del Comitato direttivo)</i>	
1. Il Comitato direttivo coadiuva il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni e propone l'emanazione dei provvedimenti sanzionatori di cui all'articolo 18.	
2. Il Comitato direttivo designa i componenti del Gruppo nelle Commissioni i quali, al loro interno, eleggono di intesa con il Comitato direttivo stesso, il Capogruppo in Commissione.	
3. Il Comitato direttivo nomina il Direttore generale del Gruppo, scegliendolo tra personalità di comprovata esperienza e competenza in relazione alle procedure ed alle prassi parlamentari, ai rapporti istituzionali e alla gestione delle risorse umane.	
4. Il Comitato direttivo nomina il Direttore amministrativo del Gruppo, scegliendolo tra personalità di comprovata esperienza e competenza in materia amministrativa e contabile.	

<p>5. Il Comitato direttivo approva il piano di riparto delle risorse e le sue variazioni dandone comunicazione all'Assemblea.</p>	
<p>6. Il Comitato direttivo delibera l'ammissione al Gruppo di deputati in corso di legislatura.</p>	
<p>ART.9</p>	
<p>(Funzioni del Tesoriere)</p>	
<p>1. Il Tesoriere, in attuazione degli indirizzi del Comitato direttivo e dell'Assemblea:</p>	
<p>a) autorizza, per iscritto, le spese, l'alienazione di cespiti, il rimborso di spese direttamente connesse allo svolgimento dell'attività parlamentare sulla base di richieste debitamente documentate e motivate nonché ogni altra forma di impiego del patrimonio del Gruppo. Nel caso di spese la cui ammissibilità appare incerta il Tesoriere può richiedere un parere al Comitato direttivo e/o una autocertificazione del richiedente;</p>	
<p>b) sottopone alla firma del Presidente i contratti e ogni altro atto da cui derivano obbligazioni a carico del Gruppo;</p>	
<p>c) provvede all'amministrazione del Gruppo, per quanto non attribuito dallo Statuto alla competenza di altri organi, attuando gli indirizzi dell'Assemblea e compiendo gli atti necessari o utili per il buon andamento della gestione e per il raggiungimento degli scopi associativi;</p>	
<p>d) nei limiti dei poteri di ordinaria amministrazione ad esso attribuiti, può rilasciare procure per singoli atti o per intere serie di atti, ivi compresi gli</p>	

adempimenti connessi alla gestione del personale e agli obblighi contributivi, assicurativi e fiscali;	
e) monitora l'attività del Direttore amministrativo;	
f) valida il rendiconto di esercizio annuale predisposto dal Direttore amministrativo e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea.	
ART. 10	
<i>(Funzioni del Direttore generale)</i>	
1. Il Direttore generale partecipa alle sedute dell'Assemblea e del Comitato direttivo, provvedendo alla relativa verbalizzazione. Il Direttore generale dirige i servizi, il personale e gli uffici del Gruppo e provvede ad espletare ogni altra funzione a lui delegata dal Presidente o dal Comitato direttivo.	
ART. 11	
<i>(Funzioni del Direttore amministrativo)</i>	
1. Il Direttore amministrativo:	
a) riscuote, sotto qualsiasi forma, quanto dovuto al Gruppo da persone fisiche o giuridiche;	
b) esegue il pagamento delle somme dovute dal Gruppo a qualsiasi persona fisica o giuridica, previa verifica della regolarità dei titoli e dei	



documenti giustificativi e della corrispondenza con l'importo autorizzato dal Tesoriere o dall'Assemblea;	
c) è responsabile della gestione amministrativa e contabile del Gruppo; a tal fine monitora l'attività dei dipendenti o professionisti incaricati della materiale tenuta della contabilità;	
d) riferisce periodicamente al Tesoriere sull'andamento delle attività contabili delle quali è responsabile.	
ART.12	
(Funzioni dell'Organo di controllo)	
1. L'Organo di controllo provvede al controllo della regolarità amministrativa e contabile della gestione del Gruppo. L'organo di controllo è monocratico ed è costituito da un iscritto al registro dei revisori legali nominato dall'Assemblea su proposta del Comitato direttivo.	
2. L'Organo di controllo:	
a) identifica, sentito il Tesoriere, i rischi attinenti alla redazione del rendiconto di esercizio annuale in conformità al quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile al Gruppo, ne stima la rilevanza, ne valuta la probabilità di manifestazione e decide le azioni da intraprendere per fronteggiarli;	
b) compie controlli periodici per verificare che la gestione amministrativa e	

<p>contabile assicuri la salvaguardia del patrimonio del Gruppo, l'efficienza e l'efficacia dei processi di lavoro, l'affidabilità dell'informazione finanziaria, il rispetto delle leggi, dei regolamenti, dello statuto e delle procedure interne;</p>	
<p>c) redige una relazione annuale sull'attività di controllo svolta nell'esercizio;</p>	
<p>d) redige la relazione al rendiconto di esercizio annuale.</p>	
<p>3. L'Organo di controllo opera secondo i principi di indipendenza e obiettività di cui all'articolo 10 del Decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 e tiene un registro delle azioni di controllo eseguite.</p>	
<p>Art.13</p>	
<p>(Modalità di destinazione delle risorse finanziarie)</p>	
<p>1. Il Presidente, coadiuvato dal Tesoriere e dal Direttore generale, definisce ad inizio esercizio un piano di riparto annuale per voci di spesa coerenti con il modello di rendiconto approvato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza della Camera.</p>	
<p>2. Il piano di riparto annuale è approvato dal Comitato direttivo ed è comunicato all'Assemblea nella prima riunione utile.</p>	
<p>3. Le variazioni al piano di riparto annuale in corso di esercizio seguono la stessa procedura del comma 2 salvo quanto stabilito dal comma 4.</p>	
<p>4. Non sono soggette all'obbligo di comunicazione all'Assemblea le</p>	

variazioni compensative al piano di riparto annuale che non modifichino i saldi, fatta eccezione per quelle che riguardano l'accesso alle risorse inserite nella voce "accantonamenti per rischi".	
5. L'acquisto o l'alienazione di cespiti di valore superiore a € 50.000,00 è approvato dal Comitato direttivo e sottoposto a ratifica dell'Assemblea.	
Art. 14	
(Rendiconto di esercizio annuale)	
1. Il rendiconto di esercizio annuale è costituito dallo stato patrimoniale e dal conto economico, redatti in conformità a quanto stabilito con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza, nonché dalla nota integrativa e dalla relazione sulla gestione.	
2. Al rendiconto si applicano gli articoli 2423, 2423-bis, 2424-bis, 2425-bis, 2426 e 2427 del codice civile, tenuto conto della struttura e del contenuto del rendiconto come rappresentato nell'allegato 1.	
3. Il rendiconto, validato dal Tesoriere, è trasmesso all'organo di controllo e alla società di revisione legale di cui all'art. 15-ter, comma 2, del Regolamento della Camera almeno trenta giorni prima della data di convocazione dell'assemblea che deve esaminarlo.	
4. L'organo di controllo deposita la relazione di cui all'articolo 12, comma 2, lettera d), almeno quindici giorni prima della data di convocazione dell'assemblea che deve esaminare il rendiconto. Entro lo stesso termine è depositata presso la sede del Gruppo la relazione di revisione di cui	

<p>all'articolo 15-ter, comma 2, del Regolamento. Le relazioni dell'organo di controllo e della società di revisione sono allegate al rendiconto.</p>	
<p>5. Il rendiconto è approvato dall'Assemblea del Gruppo entro il 30 aprile dell'anno successivo all'esercizio di riferimento ed è trasmesso al Presidente della Camera ai sensi dell'articolo 15-ter, comma 3, del Regolamento.</p>	
<p>6. Al rendiconto si applicano le disposizioni di cui al terzo comma dell'art. 2423-ter del codice civile, per quanto concerne l'aggiunta di eventuali voci non ricomprese nel modello in allegato 1, nonché quanto previsto dal quinto e sesto comma dello stesso articolo. Si applica altresì l'art. 2424, secondo e terzo comma, del codice civile.</p>	
<p>Art. 15</p>	
<p>(Tenuta della contabilità, incassi e pagamenti)</p>	
<p>1. Il Direttore amministrativo tiene il libro giornale e il libro degli inventari su supporto informatico.</p>	
<p>2. Il Tesoriere è responsabile della conservazione, in originale, della corrispondenza, della documentazione amministrativa, delle fatture e di ogni altro documento giustificativo di spesa o comunque rilevante ai fini amministrativi o contabili per cinque anni dalla data nella quale il documento è stato formato o ricevuto.</p>	
<p>3. Il libro giornale indica giorno per giorno le operazioni compiute; le registrazioni contabili nelle scritture cronologiche sono eseguite entro</p>	

trenta giorni.	
4. L'inventario è redatto dal Direttore amministrativo all'atto della costituzione del Gruppo e, successivamente, al termine di ogni esercizio e contiene l'indicazione e la valutazione delle attività e delle passività. L'inventario è sottoscritto dal Tesoriere e si chiude con il rendiconto.	
5. Per le donazioni di qualsiasi importo è annotata l'identità del donante.	
6. Tutte le operazioni di riscossione e di pagamento sono eseguite attraverso conti correnti bancari o postali dedicati, al fine di garantirne la tracciabilità. Sono consentiti pagamenti in contanti, entro i limiti di legge, solo per minute spese non ricorrenti, debitamente documentate.	
7. Il Tesoriere e il Direttore amministrativo forniscono a richiesta dei soggetti incaricati della revisione legale documenti e notizie utili per la revisione e provvedono ad assicurare l'accesso dei predetti soggetti alle sedi del Gruppo per l'esecuzione dell'incarico di revisione legale.	
Art.16	
(Esercizi)	
1. Gli esercizi hanno inizio il 1° gennaio e termine il 31 dicembre di ciascun anno.	
2. In corrispondenza dello scioglimento della Camera dei deputati, l'esercizio ha termine il giorno precedente la data della prima seduta della nuova Camera; da tale data ha inizio il primo esercizio per i Gruppi e le componenti politiche della nuova legislatura.	



<p>a maggioranza dei due quinti dei componenti e i provvedimenti di cui al comma 1 lettere c) e d) a maggioranza dei due terzi dei componenti.</p> <p>3. L'esclusione di un membro dal Gruppo può essere proposta solo per gravi motivi tra cui, a titolo meramente esemplificativo, il sistematico scostamento dalla linea politica definita dall'Assemblea. Sulla proposta l'Assemblea del Gruppo decide a scrutinio segreto. La proposta di esclusione deve essere trasmessa per iscritto a tutti i membri del Gruppo almeno tre giorni prima della votazione. La decisione non può essere adottata senza che sia data all'interessato/a la facoltà di esprimersi in proposito davanti all'Assemblea.</p>	
<p>ART. 19</p> <p><i>(Incompatibilità)</i></p>	
<p>1. La carica di componente il Comitato direttivo è incompatibile con quella di membro del Governo, di membro dell'Ufficio di Presidenza della Camera e di Presidente di Commissione parlamentare.</p>	
<p>2. Le funzioni di Tesoriere, di Organo di controllo e di Direttore amministrativo sono incompatibili tra loro.</p>	

ART. 20	
<i>(Pubblicità dei documenti)</i>	
1. I documenti relativi alla organizzazione interna del Gruppo sono pubblicati sul sito web istituzionale del Gruppo.	
ART. 21	
<i>(Scioglimento del Gruppo)</i>	
1. In caso di scioglimento del Gruppo si applicano le disposizioni previste dalle deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei Deputati.	